

Religione cattolica: la scelta degli insegnanti spetta solo all'Ordinario diocesano

T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione 111, sentenza n. 55, 5 marzo 1991

L'ordinamento italiano ha autolimitato il proprio potere di imperio in ordine all'insegnamento della religione cattolica, demandando all'Ordinario diocesano la scelta degli insegnanti e la valutazione dei titoli di qualificazione professionale che li abilitano all'insegnamento. Eventuali ingerenze dell'autorità statale nella valutazione dei titoli e, più in generale, dell'idoneità dell'insegnante di religione designato dal competente organo ecclesiastico, costituirebbero violazione dei principi di indipendenza e di autonomia dei due ordinamenti sanciti dalla Costituzione e stigmatizzati nella normativa specifica che regola il conferimento degli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane. Pertanto è illegittimo il diniego di nomina da parte del capo di istituto dell'insegnante di religione proposto dall'Ordinario diocesano.